

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno 2025

Numero 11603

Sezione

IV

## Soggetto Imputato

- ☐ Datore\_Lavoro\_Pubblico ☐ Datore\_lavoro\_Privato ☐ CSP/CSE ☐ Dirigente ☐ Responsabile\_Lavori  
☒ Committente ☐ Preposto ☐ RSPP ☐ Lavoratore  
☐ Altro

## Esito

☐ Assoluzione

- ☒ Condanna ☐ Pena detentiva ☐ Pena detentiva+pecuniaria ☐ Pena pecuniaria ☒ Pena non specificata  
☐ Concorso di colpa del soggetto leso ☐ Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi 

Quantum non specificato

☒ 1\* Grado

Trubunale di Palmi in data 04/06/2019 condanna

☒ 2\* Grado

Corte di Appello di Reggio Calabria in data 26/03/2024 in riforma del primo grado di giudizio ridetermina la pena inflitta in primo grado

☒ precedente cassazione

non specificato

☐ Precedente appello

## Classificazione evento

☒ Infortunio☐ Malattia☐ Non riguarda un infortunio☐ Lesioni☒ Morte

## Soggetto leso

☒ Operaio ☐ Artigiano ☐ Impiegato ☐ Imprenditore☐ Ulteriori soggetti lesi ☐ Altro ☐ Salute Sicurezza 

## Fattispecie

Mentre lavorava all'interno di uno scavo, a causa del cedimento di una parete terrosa interessata da attività di sbancamento, veniva travolto e perdeva la vita a seguito di soffocamento.

## Tipologia del luogo di avvenimento

☒ Privato☐ Pubblico☒ Cantiere☐ Ufficio☐ Fabbrica☐ Altro

## Principio di diritto

A seguito del mutamento normativo, intervenuto già con il d.lgs. 494/1996, la figura del committente ha trovato espressa definizione [art., 2, co. 1, lett. b)] ed esplicitazione gli obblighi sulla stessa gravanti (art. 3), oggi previsti e precisati dall'art. 90, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, quali l'informazione sui rischi dell'ambiente di lavoro e la cooperazione nell'apprestamento delle misure di protezione e prevenzione, ferma restando la responsabilità dell'appaltatore per l'inosservanza degli obblighi prevenzionali su di lui gravanti (Sez. 3, n. 6884 del 18/11/2008, dep. 2009, Rappa, Rv. 242735). Ribadito il dovere di sicurezza, con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, tanto in capo al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche) che del committente, si è anche richiamata la necessità che tale principio non conosca un'applicazione automatica, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. Conseguendone che, ai fini della configurazione della responsabilità del committente, "occorre verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità da parte del committente di situazioni di pericolo" (Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Frusciante, Rv. 278435; Sez. 4, n. 3563 del 18/01/2012, Marangio e altri, Rv. 252672).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, ribadito in plurime pronunce che hanno riguardato fattispecie analoghe alla presente, il committente risponde dell'infortunio occorso al lavoratore autonomo ove sia dimostrato che egli abbia omesso di verificare la sua idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da compiersi, specie in relazione a situazioni di oggettiva pericolosità, immediatamente percepibile, come nel caso in esame [(cfr., ex multis, Sez. 3, n. 35185 del 26/04/2016, Rv. 267744: "In materia di infortunio sul lavoro, il committente ha l'obbligo di verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa e dei lavoratori autonomi prescelti in relazione anche alla pericolosità dei lavori affidati. (Fattispecie, relativa alla morte di un lavoratore edile precipitato al suolo dall'alto della copertura di un fabbricato, nella quale è stata ritenuta la responsabilità per il reato di omicidio colposo dei committenti, che, pur in presenza di una situazione oggettivamente pericolosa, si erano rivolti ad un artigiano, ben sapendo che questi non era dotato di una struttura organizzativa di impresa, che gli consentisse di lavorare in sicurezza)"].

## Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

☐ Rigetto\_del\_ricorso      ☒ Ricorso\_inammissibile  
annullamento      ☐ senza rinvio      ☐ con rinvio      ☐ con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

## Dispositivo

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € tremila in favore della Cassa delle ammende.  
Così deciso il 17 dicembre 2024.

## Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**